

N. 8364/14 r.g.

*Sentenza / Decreto N. 14816/2014*  
Il Tribunale di Milano  
Sezione Fallimentare – 2ª Civile

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dr.ssa Caterina Macchi Presidente rel.

dr.ssa Francesca Mammone Giudice

dr.ssa Irene Lupo Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento ex art. 98 l.f. iscritto al numero di ruolo sopra riportato, promosso

DA

**I. C. SRL**

rappresentata e difesa dall' avv. I.

OPPONENTE

NEI CONFRONTI DI

**Fallimento O.M.B. OFFICINE MECCANICHE F.LLI BIFFI SRL IN LIQUIDAZIONE**

Non costituito

OPPOSTO

Oggetto: opposizione allo stato passivo

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il presente procedimento è stato introdotto con ricorso ex art.98 l.f. depositato in data 12/02/2014 da I. C. SRL avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, accogliendo la proposta del curatore, non ha ammesso allo stato passivo del fallimento O.M.B. Officine Meccaniche f.lli Biffi s.r.l. il credito chirografario pari ad € 410.146,42. La ricorrente, nella domanda presentata ex art. 93 l.f., si assumeva titolare del detto credito, per effetto della cessione dello stesso da parte della V. SRL, creditrice originaria della società fallita.

La domanda era corredata dall'atto pubblico notarile stipulato in data 27/11/2012 con cui la

1

*le*



Il [redacted] C. [redacted] SRL aveva ceduto a VP ITALIA SRL la proprietà di un immobile pattuendo, quale modalità di pagamento di una parte del prezzo, la cessione *pro soluto* di un credito vantato dalla VP ITALIA nei confronti di O.M.B. Officine Meccaniche F.lli Biffi s.r.l. in liquidazione.

La pretesa creditoria non è stata ammessa dal giudice delegato, in considerazione della inidoneità probatoria della documentazione offerta a sostegno della sussistenza del credito ceduto.

Nel ricorso introduttivo l'opponente ha contestato il provvedimento di esclusione deducendo, preliminarmente in rito, l'omessa notifica sia del progetto di stato passivo sia del decreto di esecutività dello stato passivo da parte del curatore all'indirizzo di posta elettronica certificata che era stato debitamente indicato da C. [redacted] SRL nella domanda presentata ex art. 93 l.f..

Nel merito, l'opponente ha contestato le ragioni di esclusione ed ha versato in atti le fatture ed i documenti di trasporto inerenti alle forniture effettuate dalla cedente VP ITALIA SRL nei confronti della fallita e rimaste insolute. Il fallimento non si è costituito.

La ricostruzione dei fatti proposta dall'opponente quanto alla mancata comunicazione nei suoi confronti del decreto di esecutività dello stato passivo ( nonché del progetto, profilo sul quale si tornerà oltre ) afferisce astrattamente al tema della tempestività della proposizione dell'opposizione ex art. 98 l.f. La relativa eccezione, tuttavia, è posta a carico del curatore (cfr. Cass. Sez. 1, n. 6799 del 04/05/2012); nella fattispecie in esame, il curatore del fallimento non si è costituito, circostanza che da sé elide la rilevanza di ogni approfondimento sul punto, non potendosi considerare tardiva l'opposizione.

Nel merito, si osserva che la documentazione integrativa versata in atti dall'opponente nell'odierno giudizio - fatture e DDT relativi alle forniture che sono state effettuate dalla società cedente VP ITALIA SRL in favore della società fallita - è certamente idonea a provare, sia nell'*an* che nel *quantum*, il credito vantato, risultando corroborato l'adempimento delle prestazioni il cui corrispettivo costituisce oggetto della domanda di insinuazione.

L'opponente ha altresì prodotto, come già in sede di verifica dei crediti, l'atto pubblico notarile, in data 21.11.2012, con cui era stata pattuita la cessione da parte della VP ITALIA SRL del credito di euro 410.146,42 vantato nei confronti della società fallita, quale modalità di pagamento di parte del prezzo del trasferimento di un immobile di proprietà della Comi SRL (doc.10).

Ai fini della regolazione delle spese processuali si deve portare l'attenzione sulla circostanza, affermata dall'opponente, della mancata comunicazione da parte del curatore al proprio indirizzo PEC del progetto di stato passivo. Che la curatela fosse a conoscenza di tale indirizzo, emerge dalla lettura della conferma di ricezione della domanda telematica di ammissione allo stato passivo inviata da Comi s.r.l. all'indirizzo PEC della Procedura; l'indirizzo PEC utilizzato dal creditore era [redacted]@legalmail.it. Detto indirizzo compare nel progetto di stato passivo prodotto in



copia, ma non è riportato nello stato passivo definitivo, come formato e reso esecutivo dal giudice delegato. Detti elementi corroborano sufficientemente l'assunto di un difetto di comunicazione secondo le modalità telematiche introdotte dal DL 179/2012, e cioè con utilizzo necessario da parte del curatore dell'indirizzo PEC comunicato dal creditore per la trasmissione del progetto di stato passivo e per la comunicazione ex art. 97 lf. Appare dunque verosimile che, ove la comunicazione del progetto fosse avvenuta, l'opponente avrebbe usufruito del termine di cui all'art. 95 II comma lf per depositare la documentazione integrativa, costituita dalle fatture e dai DDT, affinché detta documentazione potesse essere esaminata nella verifica dei crediti. La considerazione delle predette circostanze giustifica la collocazione a carico della Procedura delle spese del presente giudizio, che si liquidano d'ufficio, in mancanza di deposito di nota spese, in € 85,00 per spese e in € 1.100,00 per compenso; oltre accessori di legge.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:


- 1) Accoglie l'opposizione proposta da I. C. SRL e ammette allo stato passivo del fallimento O.M.B. Officine Meccaniche F.lli Biffi s.r.l. in liquidazione il credito chirografario vantato dall'opponente, pari a € 410.146,42;
- 2) Condanna il fallimento alla rifusione delle spese di lite sostenute dal fallimento O.M.B. Officine Meccaniche F.lli Biffi s.r.l. in liquidazione, liquidate in € 85,00 per spese e € 1.100,00 per compenso, oltre IVA e CP come per legge.

Così deciso in Milano, il giorno 9 ottobre 2014.

Il presidente est

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Fiorella DE LAURETIS  
*De lauretis*

La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Roberta Gentile magistrato ordinario in tirocinio.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Fiorella DE LAURETIS  
*De lauretis*

